

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 314-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE DI NICOLA)

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico
dei trasgressori delle norme in materia di difesa
dei boschi dagli incendi

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi due anni gli incendi nei boschi hanno assunto una dimensione sempre più preoccupante.

Per la metà dei 230 mila ettari colpiti, l'incendio è stato attribuito a dolo, dipendente da vari interessi e disordini, come riferisce il Governo stesso nella relazione che accompagna questo disegno di legge. Gli interventi di protezione sono stati resi più difficili dalla eccezionale siccità che nella scorsa stagione ha colpito il Centro-sud del nostro Paese.

Per scoraggiare l'azione di questi incendiari che incoscientemente distruggono il patrimonio boschivo del nostro Paese, e nella speranza di rafforzare l'attenzione ed il senso di responsabilità nei cittadini, si ritiene necessario — a parte un indispensabile intervento organico che adegui le strutture operative ministeriali, e su questo punto ritorneremo più avanti — prevedere un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico di coloro che trasgrediscono le norme vigenti in materia di difesa dei boschi.

Con l'articolo 1, primo comma, si stabilisce che le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, siano ulteriormente raddoppiate rispetto agli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Si prevede in sostanza il nuovo raddoppio delle sanzioni in aggiunta al precedente raddoppio stabilito con l'articolo 113 della citata legge n. 689 del 1981.

Dagli aumenti in questione sono escluse le sanzioni previste dagli articoli 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, dal momento che tali sanzioni non si riferiscono al fenomeno degli incendi, nonchè quelle computate secondo l'articolo 26 del citato regio decreto che sono già da calcolare in rapporto al valore delle piante tagliate o del danno commesso.

Al secondo comma dell'articolo 1 si stabilisce che sono quintuplicate le sanzioni

amministrative previste per le infrazioni di cui all'articolo 11 della citata legge n. 47. Il moltiplicatore (per cinque) tiene presente che queste sanzioni non hanno subito finora alcun aggiornamento. Con l'articolo 2 si prevede l'entrata in vigore della legge nello stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione giustizia ha espresso parere favorevole condizionato alla introduzione di un emendamento inteso a sostituire all'articolo 1, primo comma, le parole « salvo quelle » con le altre « salvo le sanzioni amministrative ».

Si tratta dunque di un emendamento che serve a rendere maggiormente chiaro l'articolo e che è stato accolto dalla Commissione.

Nell'auspicare la sollecita approvazione di questo utile ed atteso disegno di legge, nel testo emendato, ricordiamo che si sta per avvicinare la stagione estiva, e con essa le immagini di incendi che vanificano le risorse finanziarie e gli sforzi materiali e morali compiuti per dare al nostro paesaggio, al nostro ambiente un minimo di dignitosa ed efficace tutela.

Riprendendo il tema relativo al rafforzamento delle strutture di prevenzione e di intervento ministeriale, possibilmente in un quadro di coordinamento con quanto fanno gli altri paesi della Comunità europea, ricordo che è previsto un apposito dibattito presso questa Commissione — che consenta di fare il punto della situazione — e tengo a dar atto al Governo della iniziativa adottata con l'articolo 9 del disegno di legge n. 565, recante interventi a sostegno dell'agricoltura, il cui esame è in corso di ultimazione presso questa stessa Commissione. La spesa di 35 miliardi per il 1984 ivi prevista per un complesso di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi, per la tutela dei parchi nazionali e

delle riserve naturali e per la forestazione consentirà l'adeguamento dei mezzi aerei, il potenziamento dei mezzi di avvistamento un coordinamento centrale delle operazioni, possibilmente da realizzare in collegamento con gli altri *partners* comunitari.

Il quadro generale così delineato consente di considerare il provvedimento in esa-

me come uno degli strumenti necessari a creare nei cittadini maggiore attenzione e cura nell'uso di un patrimonio comune, per la cui conservazione e tutela il paese è impegnato a mobilitare notevoli risorse finanziarie e umane.

DI NICOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo quelle relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1° marzo 1975, n. 47.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Identico.

Art. 2.

Identico.